

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA **23.09.2021**

OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il DL 21.09.2021 n. 127 introduce, a decorrere dal 15 ottobre 2021, l'obbligo del possesso del Certificato Verde o Green Pass per chiunque acceda a luoghi di lavoro pubblici e privati.

Come ampiamente pubblicizzato dagli organi di informazione, il Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso ha approvato un decreto-legge che impone, a decorrere **dal 15 ottobre 2021**, l'obbligo di possedere, ed esibire a richiesta, il cosiddetto Green Pass a **chiunque** acceda, per svolgere una attività lavorativa, in luoghi dove detta attività deve essere svolta.

Il decreto-legge che sancisce tale obbligo è il **n.127 del 21.09.2021**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data.

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEL SETTORE PRIVATO

Il decreto in commento, all'art.3, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, inserisce al D.L.52/2021, convertito in Legge 87/2021, l'art.9 septies che prevede, dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, l'**obbligo di possedere e di esibire su richiesta, il certificato verde o Green Pass, a chiunque** svolga un'attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è esercitata.

Si ricorda che, in base alle ultime disposizioni, il Green Pass si ottiene

- a seguito del completamento del ciclo vaccinale anti Covid-19 o anche solo dopo l'inoculazione della prima dose di vaccino;
- dopo guarigione da infezione da Covid-19 da non più di 6 mesi;
- a fronte di un test antigenico rapido o test molecolare (tamponi) con esito negativo effettuato da non oltre 72 ore.

L'obbligo si applica a tutti coloro che, **a qualsiasi titolo**, svolgono un'attività lavorativa (quindi anche lavoratori autonomi o parasubordinati) o dipendenti da altri datori di lavoro (somministrati, dipendenti di appaltatori, fornitori esterni di opere o servizi, ecc.), o svolgenti attività formative (stagisti, tirocinanti...) o di volontariato.

L'obbligo **non** si applica solo nei confronti di soggetti **esentati dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con circolare del Ministero della Salute.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro **sono tenuti** a verificare il rispetto dell'obbligo del possesso del Green Pass dei propri dipendenti, e di tutti i soggetti che per qualsiasi motivo devono esercitare la propria attività nell'impresa. Per questi ultimi, se lavoratori dipendenti, l'obbligo della verifica ricade anche in capo ai rispettivi datori di lavoro.

Entro il **15 ottobre 2021** i datori di lavoro devono definire le **modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, del possesso del Green Pass, prevedendo, prioritariamente, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Se non effettuato in prima persona il datore di lavoro deve individuare, **con atto formale**, il o i soggetti incaricati alla verifica dell'obbligo, da effettuare con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 17.06.2021), attraverso l'App Ufficiale **VERIFICA-C19**.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS O DI GREEN PASS NON VALIDO

I lavoratori che, in sede di verifica al momento dell'accesso al luogo di lavoro, risultino non in possesso del Green Pass o con Green Pass non valido, non dovranno, ovviamente, accedere ai locali aziendali e saranno considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della Certificazione Verde valida e comunque non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze ai fini disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata **non è dovuta la retribuzione** né altro compenso o emolumento comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore interessato per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro eventualmente stipulato con altro lavoratore per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

SANZIONI

L'accesso ai luoghi di lavoro di **lavoratori** senza il Green Pass o con Certificato Verde non valido è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro a carico del lavoratore stesso e restano ferme le conseguenze disciplinari nei suoi confronti eventualmente adottabili dal datore di lavoro.

La mancata verifica da parte dei **datori di lavoro** del possesso del Green Pass in capo ai soggetti che accedono all'impresa per svolgere la propria attività e la mancata adozione delle misure organizzative per effettuare le verifiche è punita con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. Medesima sanzione è applicata al datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore acceda al lavoro senza certificato verde o con certificato verde non valido. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati alle verifiche.

Si presume che, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo analizzato con la presente circolare, gli organi ministeriali competenti divulgino maggiori informazioni o istruzioni circa il rispetto della novità normativa al fine di agevolare tutti i soggetti coinvolti al suo integrale rispetto.

Si invitano tutti i datori di lavoro ad **attivarsi ed organizzarsi** in tempo utile rispetto alla data del 15 ottobre 2021 al fine di poter ottemperare all'obbligo di verifica del possesso del Certificato Verde dei propri dipendenti e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, possono prestare, anche temporaneamente, la propria attività presso l'impresa.

Si ricorda che **non è possibile** richiedere ai lavoratori copia del Green Pass o dichiarazione di possesso di valido Certificato Verde e che la verifica effettuata con l'App VERIFICA-C19 non raccoglie o registra alcuna informazione riservata o sensibile.

Si consiglia inoltre di **informare tempestivamente** tutti i lavoratori in relazione all'introduzione dell'obbligo in oggetto, al fine di permettere, a coloro che ne fossero sprovvisti, di ottenere il Green Pass entro la data del 15 ottobre 2021 ed ottemperare in tal modo all'obbligo imposto dalla legge.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

(Studio Professionisti
Associati S.S.)